

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 593 def.

Bruxelles, 2 dicembre 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio
che istituisce un sistema europeo di informazione e comunicazione
forestale (Efics)

(presentata dalla Commissione)

Relazione

Il regolamento (CEE) n. 1615/89 mira a creare un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale. Ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, provvede all'istituzione del sistema, durante una prima fase di quattro anni che ha inizio il 1° gennaio 1989 e si conclude il 31 dicembre 1992. Conformemente all'articolo 5, una relazione sulla realizzazione del sistema e sui primi risultati ottenuti deve essere presentata al Consiglio anteriormente al 1° gennaio 1993.

Il periodo previsto al primo comma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1615/89 è giunto a scadenza alla fine del 1992.

La realizzazione del sistema non ha purtroppo potuto compiersi entro i termini stabiliti dal suddetto regolamento in ragione della complessità dell'opera. Il programma si rivela particolarmente ambizioso a causa della scarsa armonizzazione presente nel settore della statistica forestale, nonché dell'assenza totale di dati per tutta una serie di attività connesse.

Vari lavori preliminari di indagine si sono rivelati necessari per meglio comprendere lo stato dei dati disponibili per questo settore nei vari Stati membri.

Per questo motivo, il calendario stabilito dal regolamento per la realizzazione del sistema non ha potuto essere rispettato e la relazione prevista è risultata priva di oggetto.

Lo svolgimento delle azioni previste e la realizzazione del sistema richiedono la proroga del regolamento.

Scopo del sistema è quello di rimediare alla carenza d'informazioni affidabili sul settore forestale a livello comunitario e tra gli Stati membri. Tale carenza, all'origine del regolamento (CEE) n. 1615/89, sussiste tuttora. D'altro canto, la necessità di disporre di informazioni adeguate, per la realizzazione di interventi comunitari nel settore forestale o nell'ambito dei risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (CNUED), Rio de Janeiro, giugno 1992), si è ulteriormente accresciuta.

I sistemi di informazione esistenti non sono in grado di colmare le lacune descritte. E' dunque necessario proseguire la realizzazione del sistema.

Tale realizzazione deve essere effettuata in stretta collaborazione con gli Stati membri.

A tal fine è stato costituito, in seno al comitato permanente delle foreste, un gruppo di lavoro "Efics". Gli obiettivi, i principi organizzativi e il contenuto del sistema sono stati esaminati dal comitato permanente per le foreste e discussi dal gruppo di lavoro.

Da questo esame è emerso un consenso unanime delle delegazioni degli Stati membri a proseguire la realizzazione del sistema e, quindi, alla modifica del regolamento (CEE) n. 1615/89.

Il contenuto del regolamento può restare immutato, anche per quanto riguarda il quadro finanziario. Si tratta semplicemente di prorogare i termini giunti a scadenza e di adattare i riferimenti dei testi comunitari applicabili.

REGOLAMENTO (CEE) n. DEL CONSIGLIO
del ... 1993

che proroga il regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio
che istituisce un sistema europeo di informazione e comunicazione
forestale (Efics)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che l'applicazione e il controllo dell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 2080/92⁽⁴⁾, (CEE) n. 1610/89⁽⁵⁾, (CEE) n. 867/90⁽⁶⁾, della decisione 89/367/CEE⁽⁷⁾ e dei regolamenti (CEE) n. 2157/92⁽⁸⁾ e (CEE) 2158/92⁽⁹⁾, concernenti azioni nel settore forestale, presuppongono informazioni particolareggiate, coerenti e comparabili sullo stato e l'evoluzione del settore forestale nella comunità;

considerando che i dati disponibili a livello comunitario concernenti il settore forestale sono parziali e riguardano soltanto una parte dell'informazione necessaria per effettuare azioni coerenti a favore delle foreste; che, d'altro canto, attualmente esistono già informazioni importanti in merosi Stati membri e che è necessario raccoglierle e renderle comparabili; che a tal fine è importante disporre di un sistema appropriato per la raccolta, il trattamento, l'analisi e la diffusione di tali informazioni;

considerando che i dati in questione devono riguardare non soltanto la situazione attuale delle foreste e della loro struttura, della produzione e del consumo del legname, ma parimenti l'evoluzione dell'imboschimento delle terre agricole, la situazione del settore forestale nelle varie regioni della Comunità e la descrizione del settore dello sfruttamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti forestali;

(1)
(2)
(3)
(4) GU n. L 215 del 30.7.92, pag. 96.
(5) GU n. L 165 del 15.6.89, pag. 3.
(6) GU n. L 91 del 6.4.90, pag. 7.
(7) GU n. 165 del 15.6.89, pag. 14.
(8) GU n. L 217 del 31.7.92, pag. 1.
(9) GU n. L 217 del 31.7.92, pag. 3.

5

considerando che è necessario concedere un sostegno a determinati Stati membri o a determinate regioni per contribuire a costituire o a migliorare la disponibilità di dati comparabili e utilizzabili su scala comunitaria;

considerando che l'attuazione di questo sistema richiede una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, e in particolare un sostegno da parte degli organismi interessati degli Stati membri, per facilitare l'accesso ai dati;

considerando che tale sistema, oltre a soddisfare i bisogni della Comunità, deve facilitare l'applicazione di decisioni prese a favore delle foreste a livello nazionale e regionale, e pertanto migliorare la conoscenza del settore forestale a tutti i livelli;

considerando che l'istituzione del sistema deve tener conto dei sistemi d'informazione esistenti a livello comunitario al fine di garantirne la complementarità nonché permettere la coerenza e la compatibilità dei dati raccolti negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, i termini 1609/89, 1612/89, 1613/89 e 1614/89 sono sostituiti rispettivamente dai termini 2080/92, 867/90, 2157/92 e 2158/92. Il termine 1611/92 è soppresso.
2. All'articolo 3, i termini "fase di quattro anni" sono sostituiti dal termine "fase" e la data del "31 dicembre 1992" è sostituita da quella del "31 dicembre 1997".
3. All'articolo 4, l'anno "1992" è sostituito dall'anno "1997".
4. All'articolo 5, prima fase, l'anno "1993" è sostituito dall'anno "1998". All'articolo 5, seconda frase, l'anno "1993" è sostituito dall'anno "1998" e l'anno "1998" dall'anno "2002".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Foreste

2. LINEA DI BILANCIO

B2-515

3. BASE GIURIDICA

(Proroga) Regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS).

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Il regolamento (CEE) n. 1615/89 (EFICS), che fa parte integrante del "programma d'azione forestale" varato dalla Commissione nel 1988, e costituisce uno strumento indispensabile per l'applicazione ottimale della politica forestale della Comunità. Per poter definire una politica forestale efficace e per dare attuazione alle risoluzioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (Rio, 1992) e della Conferenza internazionale sulla protezione delle foreste (gestione sostenibile delle foreste - Helsinki, giugno 1993) bisogna disporre di informazioni sul settore forestale più accurate di quelle oggi accessibili.

I sistemi d'informazione esistenti non sono in grado di sopperire a questa esigenza informativa ed è pertanto necessario procedere all'introduzione di EFICS, contando sulla fattiva collaborazione degli Stati membri.

Nel periodo 1989-1992 non è stato purtroppo possibile realizzare il sistema EFICS in quanto altre erano le iniziative del programma d'azione forestale giudicate prioritarie. La necessità di disporre di dati sul settore forestale resta comunque imprescindibile. Obiettivo generale di EFICS (sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale) sarà quello di "raccogliere, coordinare, rendere coerenti ed elaborare i dati concernenti il settore forestale e la sua evoluzione", in modo da "raccogliere informazioni comparabili e oggettive sulla struttura e sul funzionamento del settore forestale nella Comunità e facilitare in tal modo l'applicazione e il controllo dell'attuazione delle disposizioni forestali comunitarie vigenti in materia".

EFICS non sarà necessariamente una grande banca di dati disponibile presso la Commissione, ma piuttosto una rete di collegamento tra i vari sistemi esistenti ed uno strumento attraverso il quale gli Stati membri potranno ottenere informazioni riguardanti i boschi.

8

Affinché i dati siano confrontabili e per reperire informazioni laddove non sono ancora disponibili sarà necessario definire nuovi metodi di raccolta dei dati o sistemi di elaborazione degli stessi. EFICS dovrà altresì agevolare ed assicurare la realizzazione e il controllo delle principali azioni della Comunità a favore delle foreste (imboschimenti, sostegno alla trasformazione del legname, ecc.).

Si prevede, avvalendosi anche dei vari sistemi d'informazione geografica di cui dispone la Commissione (CORINE, GISCO presso Eurostat), di produrre e distribuire carte geografiche.

4.2. Periodo considerato: 1993-1997.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1. SNO

5.2. SD

5.3. Non sono previste entrate

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

Il 100% delle spese è a carico della Comunità

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1. Calcolo del costo totale dell'azione

Il costo totale dell'azione è stimato pari a 3,0 Mio di ECU, così ripartiti:

- | | |
|---|-----------------|
| a. Elaborazione di un progetto particolareggiato | 0,35 Mio di ECU |
| - accurata predisposizione di una corretta metodologia | |
| - realizzazioni dimostrative, su scala ridotta, in zone "pilota" | |
| - valutazione delle necessarie risorse umane e finanziarie | |
| - programmazione delle operazioni | |
| b. Realizzazione di studi specifici | 0,35 Mio di ECU |
| - studi preparatori | |
| per la compilazione e il perfezionamento delle statistiche (prodotti forestali, proprietà forestale) e | |
| per la realizzazione di una documentazione a livello comunitario | |
| - analisi dei bisogni e delle possibilità di armonizzazione dei risultati ottenuti dai vari inventari forestali nazionali | |
| - standardizzazione delle definizioni, delle unità di misura e dei criteri di classificazione | |

c. Adeguamento dei dati alle esigenze di EFICS 1,50 Mio di ECU

Una volta identificate le principali informazioni mancanti, sarà necessario costituire negli Stati membri una rete di riferimento tramite la quale reperire i dati nazionali. Applicando metodologie già definite, tali dati verranno armonizzati e, ove del caso, integrati.

- progettazione e realizzazione della rete di riferimento (± 0,3 Mio di ECU)
- ripartizione dei campioni nazionali secondo la rete di riferimento (± 0,9 Mio di ECU)
- definizione del formato di trasmissione dei dati destinati ad EFICS (± 0,3 Mio di ECU)

d. Realizzazioni sperimentali di EFICS su scala comunitaria 0,80 Mio di ECU

- descrizione definitiva del sistema
- determinazione delle prestazioni da fornire da parte degli Stati membri
- dimostrazione delle caratteristiche e delle possibili utilizzazioni del sistema

7.2. Ripartizione del costo dell'azione (Mio di ECU)

Ripartizione	1993	1994	1995	1996	1997	TOTALE
EFICS	0,3	0,5	0,7	0,7	0,8	3,0

7.3.1. Scadenzario (Mio di ECU)

	1993	1994	1995	1996	1997	TOTALE
Stanziamenti d'impegno	0,3	0,5	0,7	0,7	0,8	3,0
Stanziamenti di pagamento						
1993	0,2					0,2
1994	0,1	0,2				0,3
1995		0,3	0,4			0,7
1996			0,3	0,4		0,7
1997				0,3	0,8	1,1
Totale	0,3	0,5	0,7	0,7	0,8	3,0

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di documenti giustificativi.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1. L'attuazione di una politica forestale efficace esige la conoscenza approfondita del settore cui si rivolge e dell'intera filiera legno.

Tutti i paesi che applicano una tale politica cercano di dotarsi di sistemi d'informazione efficienti ed affidabili; lo stesso fa la Comunità. EFICS è destinato a fornire, a livello comunitario, nazionale e regionale, tutte le informazioni utili ai fini di un'applicazione ottimale delle misure riguardanti il settore forestale.

9.2. L'esperienza ha dimostrato che l'azione forestale della Comunità non ha sempre avuto la necessaria efficacia. Una delle cause va ricercata nella carenza di informazioni atte a consentire una valutazione corretta delle misure programmate. Un bilancio provvisorio dell'azione comunitaria a favore delle foreste indica che, in totale, il finanziamento comunitario concesso a partire dal 1980 è stato di circa 1 500 Mio di ECU. Un finanziamento di tale importanza presuppone uno strumento adatto per dare agli interventi comunitari la massima efficacia.

La conoscenza approfondita della settore forestale a livello nazionale e regionale avrebbe consentito di concentrare e di strutturare gli interventi in modo da accentuarne l'efficacia.

- Nei prossimi anni gli stanziamenti destinati al settore forestale saranno assai rilevanti (per es. per l'"imboschimento di terreni agricoli", reg.2080/92).

I finanziamenti all'uopo previsti per i prossimi esercizi sono dell'ordine di 500/600 Mio di ECU/anno ed è evidente che sarà indispensabile disporre di strumenti adeguati di esecuzione e di controllo che garantiscano una gestione ottimale delle risorse.

- L'onere per la realizzazione di EFICS è molto contenuto, soprattutto se lo si valuta in rapporto alla dotazione globale della "politica forestale" e ai vantaggi finanziari che potrebbero derivare da una migliore applicazione delle misure riguardanti il settore forestale globalmente inteso.

9.3. Il controllo e la valutazione dell'azione saranno effettuati congiuntamente dalle DG VI, XI, XII, da Eurostat e dagli Stati membri, rappresentati in seno ad un gruppo di lavoro EFICS del comitato forestale permanente**, ricorrendo anche a contatti con

** Il gruppo di lavoro EFICS del comitato forestale permanente (CFP), composto da rappresentanti/esperti degli Stati membri, ha il compito di seguire la realizzazione del sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS).

organismi internazionali come l'ECE/FAO di Ginevra, che già dispongono di numerosi dati sulle foreste e di metodi di raccolta degli stessi. La partecipazione e la collaborazione delle varie parti coinvolte nell'iniziativa è una garanzia per la realizzazione ottimale dell'azione.

- I dati raccolti da EFICS potranno essere pubblicati sotto varie forme.

- La necessità di dare pratica attuazione al regolamento (CEE) n. 1615/89 (EFICS) è stata ripetutamente sottolineata sia dal comitato forestale permanente, sia dai membri del gruppo di lavoro EFICS dello stesso CFP.

Il comitato forestale permanente è unanimemente favorevole all'introduzione del sistema considerato.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DEL BILANCIO)

L'applicazione del regolamento non richiede che siano stanziato risorse supplementari rispetto alla dotazione attualmente prevista.

12

ISSN 0254-1505

COM(93) 593 def.

DOCUMENTI

IT

16 03

N. di catalogo : CB-CO-93-628-IT-C

ISBN 92-77-61685-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo